

## **REGOLAMENTO “CASA PER DONNE E BAMBINI” – VIA JUGLARIS**

### **ART. 1 - FINALITA'**

La “Casa per donne e bambini”, composta da mini-alloggi singoli e di seguito denominata Casa, è destinata – prioritariamente – all'accoglienza temporanea di donne con minori, eventualmente in dimissione da strutture residenziali comunitarie, che debbano intraprendere o consolidare un percorso di definitiva autonomia personale e dimostrazione di raggiunta e consapevole capacità genitoriale. Fermo restando la priorità per madri con minori, possono accedere alla Casa anche donne sole, prive di supporti parentali e in condizioni di particolare fragilità sociale. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per l'accesso e la permanenza.

### **ART. 2 - DURATA DELLA PERMANENZA**

La sistemazione è provvisoria. Il tempo massimo di permanenza, concordato con la donna, è definito sulla base degli obiettivi e dei tempi previsti per il loro raggiungimento definiti nel progetto individuale di cui al successivo art. 4.

Di norma, il tempo di permanenza non può superare i 18 mesi consecutivi, eventualmente prorogabili per il solo tempo necessario al completamento del percorso intrapreso per la definitiva autonomia e sulla base degli esiti positivi del medesimo.

### **ART. 3 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO**

Accedono alla Casa – esclusivamente - cittadine di sesso femminile e i loro figli minori, in carico ai servizi socio-assistenziali del Comune, prive di reddito o con un reddito insufficiente a garantirsi autonomamente una sistemazione abitativa, che si trovino nelle seguenti condizioni:

in dimissione da strutture residenziali comunitarie e che necessitino di sostegno per il conseguimento della definitiva autonomia personale;

necessità di sottrarsi a situazioni di disagio o di pericolo tali da richiedere l'allontanamento dal domicilio abituale per l'incolumità propria e dei propri figli, a seguito di un'adeguata valutazione del caso, da effettuarsi congiuntamente dai servizi socio-sanitari competenti, rispetto alla compatibilità con la sistemazione nella Casa;

donne già in carico come minorenni al servizio socio-assistenziale che debbano lasciare strutture residenziali per raggiunti limiti di età o famiglie affidatarie in presenza di un progetto di autonomia.

In caso di disponibilità di posti, possono essere considerate le proposte di accesso, di cui al successivo articolo, di donne sole residenti nel Comune di Moncalieri, prive di supporti parentali e in condizioni di particolare fragilità sociale.

### **ART. 4 - MODALITA' E CRITERI SPECIFICI PER L'ACCESSO**

L'accesso alla Casa non è diretto e deve essere proposto dai servizi socio-assistenziali titolari della presa in carico, a seguito della predisposizione di un progetto individuale,

concordato e accettato dalla beneficiaria e mirato al recupero della definitiva autonomia personale.

Il progetto individuale, concordato e accettato dalla beneficiaria, deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dalla cittadina e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica. L'offerta del posto alloggio è parte integrante e risorsa per la definizione del progetto d'intervento.

I servizi socio-assistenziali possono proporre l'accesso per donne che non siano portatrici di problematiche o patologie che ne compromettano l'autonomia e la possibilità di convivenza con altre persone, che non siano dipendenti da sostanze o da alcool o ancora non abbiano problemi comportamentali patologici attivi.

Per le donne inserite in programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale, che richiedono unitamente prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate e coordinate, l'accesso alla residenza dovrà essere proposto congiuntamente dai Servizi socio-assistenziali e sanitari, sulla base di una valutazione integrata e predisposizione del progetto individuale condiviso tra i servizi e concordato e accettato dalla beneficiaria.

Il progetto dovrà, altresì, definire le modalità con cui i Servizi garantiscono la presa in carico integrata, anche mediante l'individuazione del responsabile del progetto, secondo il principio della prevalenza del bisogno.

La prognosi positiva del percorso terapeutico attivato per il superamento o il contenimento della problematica di cui è portatrice la persona è presupposto per l'accesso alla residenza e – nel contempo – condizione per la permanenza nella stessa. Conseguentemente, i servizi proponenti sono tenuti a valutare preventivamente la compatibilità della sistemazione abitativa temporanea nella Casa con le finalità e le caratteristiche della stessa.

Per l'ospitalità di donne con figli maschi di età superiore ai 14 anni, in considerazione delle caratteristiche della Casa, verrà valutata l'opportunità dell'inserimento sulla base del progetto individuale, previo accertamento dell'esistenza di soluzioni alternative.

## ART. 5 – PROCEDURA PER L'INSERIMENTO

La proposta di inserimento nella Casa è predisposta dai servizio socio-assistenziali come da articolo precedente e trasmessa al Comune, per la predisposizione dell'istruttoria da sottoporre alla valutazione della Commissione Emergenza Casa nella prima seduta utile.

Pur nel rispetto delle finalità e delle metodologie di intervento di ciascun Servizio, il servizio comunale competente per l'istruttoria può richiedere l'integrazione di ogni elemento utile alla definizione del progetto individuale di cui all'articolo precedente, in funzione di favorire l'ottimizzazione e l'appropriatezza dell'intervento.

La Commissione esamina la proposta ai sensi dell'art. 7 - "*Requisiti specifici per inserimento in strutture destinate a sistemazione temporanea*" del vigente Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa e per l'accesso a Lo.C.A.Re.

La Commissione – sulla base della proposta di cui all'articolo precedente e dell'istruttoria predisposta dagli uffici – esprime il proprio parere rispetto all'ammissibilità della proposta e individua l'eventuale priorità all'inserimento ai sensi del successivo art. 6 in base alla specificità del caso preso in esame.

L'inserimento è disposto sulla base delle sistemazioni alloggiative che si rendono vacanti, secondo l'ordine cronologico del parere di ammissibilità espresso dalla Commissione e dell'eventuale priorità di cui al successivo art. 6.

E' fatto obbligo alla beneficiaria di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio ERPS al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione.

#### ART. 6 - PRIORITA' DI ACCESSO

A parità delle condizioni per l'accesso e fermo restando la necessità del progetto individuale di cui all'art. 4, hanno priorità:

donne con figli minori, in ospitalità temporanea presso strutture di accoglienza che debbano lasciare a termine brevissimo o immediato, non posticipabile, in connessione a fatti inerenti la struttura ospitante;

donne sole neo-maggiorenni, già in carico come minorenni al servizio socio-assistenziale che debbano lasciare a termine brevissimo o immediato, non posticipabile, strutture residenziali per raggiunti limiti di età.

#### ART. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI MINI-ALLOGGI

L'assegnazione temporanea è regolata da apposita convenzione con durata correlata al progetto individuale concordato e accettato dalla beneficiaria, nel limite massimo di diciotto mesi consecutivi. La beneficiaria deve occupare l'alloggio entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di assegnazione temporanea.

Il rifiuto di sottoscrivere la convenzione comporta l'annullamento della stessa.

Nella convenzione sono espressamente richiamate quale cause di risoluzione di diritto:

il mancato rispetto degli impegni assunti dalla beneficiaria nel progetto individuale;  
la mancata presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ERPS al primo bando utile.

Al momento della consegna dell'alloggio, la beneficiaria dovrà sottoscrivere il verbale di consegna del mini-alloggio assegnato, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato del Comune.

Tutte le attrezzature, le apparecchiature, gli arredi e suppellettili, che costituiscono la dotazione del mini alloggio assegnato sono affidati in custodia alla beneficiaria per tutto il periodo di assegnazione.

Alla fine del periodo di permanenza, il Comune tramite proprio incaricato procederà in contraddittorio con la beneficiaria alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi del mini-alloggio. La beneficiaria verrà ritenuta responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di consegna, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento d'uso.

La beneficiaria deve obbligatoriamente lasciare il mini-alloggio sgombro da ogni effetto personale, rispetto ai quali il Comune non assume alcun obbligo di custodia e conservazione.

Dato il carattere temporaneo dell'assegnazione non si procede a scelta dell'alloggio da parte della beneficiaria, così come non è ammessa la richiesta di cambio alloggio.

Eventuali cambi di alloggio possono essere disposti dal Comune in presenza di gravi e documentate esigenze personali o per ragioni di tutela della civile convivenza.

#### ART. 8 – CANONE E SPESE

La beneficiaria è tenuta a corrispondere un canone di locazione commisurato alla propria capacità reddituale, da determinarsi con le modalità e i parametri definiti dal Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'art. 19 della L.R. n. 3/2010, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4.10.2011, n. 14/R. Il rimborso delle spese condominiali e delle utenze dei mini alloggi, è ripartito in quota mensile anticipata, in misura ridotta del 50% per le beneficiarie collocate in base al loro reddito nella fascia "sostegno", di cui alla tabella allegato B del sopra richiamato Regolamento.

Il Comune procede a revisione periodica dell'importo del canone e delle spese ripetibili in base ad eventuali modifiche migliorative o peggiorative della capacità reddituale della beneficiaria, in esito alle valutazioni e agli accertamenti svolti sull'evoluzione del progetto individuale.

#### ART. 9 - OBBLIGHI E DIVIETI

La beneficiaria, per tutta la durata della permanenza nella struttura, deve mantenere un comportamento corretto, improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza e al dovere di riconoscere ed accettare il principio della salvaguardia del bene comune, anche quando in contrasto con le richieste individuali. In specifico, ogni donna si impegna a mantenere un comportamento consapevole e responsabile orientato al prioritario obiettivo di assicurare la tutela del benessere dei minori ospiti della Casa.

Nella Casa non è ammessa la presenza – anche saltuaria – di uomini adulti (compresi mariti, conviventi, figli adulti, fratelli). Sarà cura ed onere del servizio socio assistenziale competente definire il luogo di incontro in zona esterna alla Casa.

Ogni donna è responsabile della custodia e della cura dei propri figli. In particolare, ogni donna si impegna a favorire il gioco dei bambini negli spazi comuni e nelle aree a ciò destinate nel rispetto delle esigenze delle diverse età e delle strutture in uso comune, impegnandosi al riordino e alla pulizia degli spazi utilizzati in modo collettivo.

Per eventuali danni alle parti comuni, che non possano essere imputati a qualcuno, la spesa sarà divisa tra tutte le beneficiarie presenti.

E' vietato utilizzare per fini personali parti delle aree verdi comuni o altre pertinenze esterne, sottoscala e in genere i locali comuni

Con la sottoscrizione della convenzione di assegnazione la beneficiaria si obbliga:

ad abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo assenza giustificata. Le assenze volontarie, non programmate nel progetto individuale, devono essere previamente concordata con i servizi socio-assistenziali, titolari della presa in carico e comunicate da questi al Comune;

ad utilizzare l'alloggio e i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione;

a mantenere l'alloggio nelle condizioni in cui è stato assegnato, secondo regole di diligenza, igiene e pulizia, a non apportare modifiche strutturali e murarie all'alloggio ed a segnalare al Comune eventuali malfunzionamenti o necessità manutentive;

a non dare ospitalità, anche temporaneamente, ad altre persone;

E' fatto divieto:

di sublocare o cedere, in tutto o in parte, l'alloggio ad altre persone;

di introdurre nell'alloggio attrezzature o arredi senza preventiva autorizzazione del Comune, attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi presenti;

di introdurre nei mini appartamenti materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive o illegali;

di utilizzare gli spazi comuni in forme che ne precludano o limitino l'uso da parte di altri assegnatari o la destinazione ad uso collettivo.

Il Comune ha diritto ad effettuare sopralluoghi in tutti i locali della struttura e dei mini-alloggi, attraverso suoi incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta di accesso, gli incaricati potranno richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Municipale. Dopo il primo diniego è trasmessa diffida scritta al soggetto interessato. Della diffida è data comunicazione ai servizi socio-assistenziali. Successivamente al secondo immotivato diniego, il Comune procede alla revoca anticipata come da successivo art. 11.

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia al Regolamento d'uso degli stabili di proprietà comunale, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

#### ART. 10 – REVOCA ANTICIPATA

L'assegnazione è revocata anticipatamente nei casi in cui la beneficiaria:

non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli;

abbia ceduto in uso a qualsiasi titolo o sublocato l'alloggio;

abbia adibito o compiuto nell'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso o compia atti in violazione di quanto stabilito dal presente regolamento e nella convenzione;

adotta comportamenti penalmente perseguibili o ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza che rechino grave disturbo o danno agli altri condomini o vicini;

abbia contravvenuto a quanto stabilito dal presente regolamento, con specifico richiamo alle responsabilità di cura e custodia verso i propri figli e al divieto di ospitare – anche saltuariamente – uomini adulti;

risulti morosa almeno di tre mensilità del canone e delle spese, compreso l'eventuale aumento applicato ai sensi dell'art. 8;

non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di ERP al primo bando utile indetto dal Comune di residenza o presso cui viene svolta l'attività lavorativa.

## ART. 11 - PROCEDURA E MODALITA' DI REVOCA

In presenza delle condizioni di cui al precedente art. 10, il Comune, salvo casi di particolare e conclamata gravità penalmente perseguibili, diffida con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare, nel termine minimo consentibile per sanare la situazione irregolare. Della diffida è data comunicazione ai servizi socio-assistenziali titolari della presa in carico per gli eventuali interventi di competenza.

Qualora, trascorso il suddetto termine, la situazione di irregolarità permanga, il caso è sottoposto alla valutazione della prima seduta utile della Commissione Emergenza Casa che esprime il proprio parere in ordine alla revoca dell'assegnazione e conseguente provvedimento di rilascio dei locali entro un termine massimo di 30 giorni.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli atti ordinari, straordinari, amministrativi e giudiziali che si rendessero utili e necessari al rilascio dell'alloggio e al ripristino della civile convivenza, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale.

## ART. 12 - MONITORAGGIO E VERIFICA

Con cadenza periodica, e comunque decorsa la prima metà del periodo di assegnazione, gli Uffici comunali competenti, coadiuvati dai Servizi socio assistenziali titolari della presa in carico, procedono alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per avere diritto all'assegnazione e del rispetto degli impegni e dei tempi stabiliti dal progetto individuale e relazionano in merito alla Commissione Emergenza Abitativa e, almeno un mese prima della scadenza dell'assegnazione, in relazione ad un eventuale rinnovo per il completamento del percorso, da determinarsi sulla base degli esiti positivi del medesimo.

## ART. 13 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regionali e/o statali in materia e i Regolamenti comunali richiamati.

## ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore scaduto il termine della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 94, c.5 dello Statuto comunale.

## APPROVAZIONE

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 119 del 27/09/2012.

Entrato in vigore il 21/12/2012 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.